

## AVVISO

### Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione in società per azioni Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso

Modena – 28 novembre 2016. Si rende noto che in data 28 novembre 2016 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena la delibera con cui l’Assemblea straordinaria dei Soci svoltasi in data 26 novembre 2016, in seconda convocazione (l’“**Assemblea**”), ha approvato la trasformazione (la “**Trasformazione**”) di Banca popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa in BPER Banca S.p.A. (“**BPER Banca**” o la “**Banca**”). Il verbale dell’Assemblea e lo Statuto sociale nella versione aggiornata saranno messi a disposizione – nei termini di legge – presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

#### 1. Diritto di recesso

I titolari di azioni di BPER Banca ivi compresi i Soci di BPER Banca (di seguito, per brevità, collettivamente gli “**Azionisti**” o singolarmente l’“**Azionista**”) che non abbiano concorso alla deliberazione riguardante la Trasformazione (contrari, astenuti o assenti) (collettivamente definiti “**Azionisti Legittimati**” o singolarmente “**Azionista Legittimato**”) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b) cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”).

#### 2. Valore di liquidazione

Come reso noto al mercato in data 19 ottobre 2016, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 3,8070 per azione di BPER Banca, in applicazione dell’art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., ossia facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di BPER Banca nei sei mesi precedenti il 19 ottobre 2016, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea sul sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “QN Quotidiano Nazionale”.

#### 3. Dichiarazione di recesso

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ., mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque entro e non oltre il 13 dicembre 2016.

La Dichiarazione di Recesso potrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet di BPER Banca ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci) oppure, in alternativa, con lettera che potrà essere redatta in forma libera indicando le seguenti informazioni:

- le generalità dell’Azionista recedente (nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale, sede legale e partita iva in caso di persona giuridica), l’indicazione del domicilio, recapito telefonico e, ove possibile, indirizzo di posta elettronica (per eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso);
- il numero di azioni per le quali l’Azionista intende recedere (le “**Azioni oggetto di Recesso**”);
- gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all’Azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le Azioni oggetto di Recesso e tramite il quale effettuare il regolamento dell’operazione.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a Servizio Segreteria Generale – Ufficio Soci, Via San Carlo, 8/20, 41121 – Modena (MO), indicando esternamente la dicitura “**Esercizio del Diritto di Recesso**”.

Ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, la legittimazione all’esercizio del Diritto di Recesso, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da una apposita comunicazione (la “**Comunicazione**”) rilasciata dall’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni oggetto di Recesso e inviata all’emittente con le modalità previste dalle

applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Comunicazione deve attestare:

- la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista recedente delle Azioni oggetto di Recesso a decorrere da una data antecedente all’Assemblea sino alla data di esercizio del diritto di recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, s’intenderà legittimato all’esercizio del Diritto di Recesso colui che, avendo acquistato azioni di BPER Banca nei mercati regolamentati (la “**Borsa**”), le abbia ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell’inizio dell’Assemblea;
- l’assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni oggetto di Recesso; in caso contrario, l’Azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a BPER Banca, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni dell’Azionista recedente.

L’intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: [eventisocietari@pec.gruppobper.it](mailto:eventisocietari@pec.gruppobper.it).

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte degli Azionisti recedenti titolari di azioni di BPER Banca eventualmente non ancora dematerializzate. In tale caso, essi dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle azioni a un intermediario abilitato per l’accentramento in Monte Titoli S.p.A. e richiedere il rilascio della Comunicazione per l’esercizio del Diritto di Recesso.

È responsabilità degli Azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro il termine sopra indicato.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine, prive delle necessarie informazioni e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

#### **4. Indisponibilità delle Azioni oggetto di Recesso**

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2437-bis, comma 2, cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione da parte dell’intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni oggetto di Recesso ad opera dell’intermediario e, pertanto, tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino all’esito del procedimento di liquidazione.

#### **5. Procedimento di liquidazione**

Qualora uno o più Azionisti esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall’art. 2437-quater cod. civ.

##### **5.1. Offerta in opzione**

In primo luogo, le eventuali Azioni oggetto di Recesso verranno offerte in opzione ai possessori di azioni di BPER Banca che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni possedute (l’**“Offerta in Opzione”**).

Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal Deposito dell’Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Modena e tale circostanza verrà comunicata agli Azionisti mediante avviso diffuso secondo le modalità di legge, disponibile sul sito internet della Banca ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci) e pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “QN Quotidiano Nazionale”.

A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà altresì riconosciuto un diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni rimaste inoperte (art. 2437-quater, commi 2 e 3, cod. civ.).

Qualora le Azioni oggetto di Recesso non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri Azionisti, le stesse saranno collocate tramite offerta nei mercati regolamentati (art. 2437-quater, comma 4, cod. civ.).

##### **5.2. Offerta in Borsa**

Le Azioni oggetto di Recesso che rimanessero invendute all’esito dell’Offerta in Opzione verranno offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’**“Offerta in Borsa”**) in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Tutte le informazioni necessarie in merito all’Offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

##### **5.3. Limitazione del diritto al rimborso**

In caso di mancato (o comunque non integrale) esercizio del diritto di opzione e prelazione sopra menzionato, nonché di mancato (o comunque non integrale) collocamento nei mercati regolamentati entro 180 giorni dalla data della Dichiarazione di Recesso, le azioni residue saranno rimborsate, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, cod.

civ. mediante acquisto da parte di BPER Banca.

Peraltro si ricorda che con riferimento al rimborso delle Azioni oggetto di Recesso, l'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (il "**Decreto**"), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93, TUB) in materia di banche popolari e, in particolare, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-ter che recita testualmente "*Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia, può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*"

Una volta espletata la procedura di Offerta in Opzione nonché l'eventuale collocamento in Borsa delle Azioni oggetto di Recesso e così nota l'entità del capitale facente capo agli Azionisti recedenti oggetto di rimborso a carico di BPER Banca, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Collegio Sindacale, valuterà se avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 1 del Decreto, tenuto conto delle disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia.

Come indicato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea pubblicata in data 19 ottobre 2016 (la "**Relazione**"), il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Collegio Sindacale, ha già indicato il criterio al quale intende attenersi nell'assunzione delle decisioni riguardanti il rimborso delle Azioni oggetto di Recesso, ai fini di consentire agli Azionisti un esercizio il più possibile consapevole del Diritto di Recesso, orientandosi a favore di una limitazione dell'ammontare complessivo delle azioni rimborsabili ed individuando una soglia pari al 13,52% sotto la quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 ("**CET1 ratio**") *fully loaded* del Gruppo BPER Banca (il "**Gruppo**") non potrà scendere per effetto del rimborso mediante acquisto da parte della Banca delle Azioni oggetto di Recesso (il "**Parametro di Riferimento**").

Tale dato corrisponde al livello di patrimonializzazione medio delle banche sottoposte al *Single Supervisory Mechanism*, in base all'ultimo dato ufficiale disponibile, al 31 dicembre 2015, ed è stato identificato come soglia oggettivamente adeguata al fine di mantenere il posizionamento raggiunto in termini di solidità patrimoniale, nell'ottica di una valutazione che tenga conto della complessiva situazione finanziaria, di liquidità e solvibilità del Gruppo in un orizzonte di lungo periodo.

Il Parametro di Riferimento cui dovrà attenersi il Consiglio di Amministrazione alla data in cui sarà eventualmente chiamato a decidere sulla possibile limitazione del rimborso delle Azioni oggetto di Recesso (la "**Data di Riferimento**") dovrà essere aggiornato all'ultimo dato disponibile e, quindi, potrebbe risultare differente rispetto a quello riportato nella Relazione solamente nel caso in cui dovesse essere pubblicato dalla BCE un aggiornamento del livello medio di CET 1 *ratio fully loaded* dei gruppi bancari sottoposti al *Single Supervisory Mechanism* (il "**Parametro di Riferimento Aggiornato**").

Al fine di determinare se e in che misura dare corso al rimborso delle Azioni oggetto di Recesso, si rammenta che il Parametro di Riferimento ovvero, eventualmente, il Parametro di Riferimento Aggiornato, dovrà essere confrontato da parte del Consiglio di Amministrazione con la consistenza patrimoniale della Banca su base consolidata nell'imminenza della Data di Riferimento, espressa dall'ammontare del CET1 *ratio fully loaded* risultante: (i) dall'ultimo bilancio consolidato approvato, anche in forma preliminare; ovvero (ii) ove ritenuto opportuno, da una eventuale situazione consolidata predisposta *ad hoc*.

Al fine di consentire agli Azionisti un esercizio il più possibile consapevole del Diritto di Recesso, risulta comunque opportuno sottolineare sin da ora come la consistenza patrimoniale della Banca (e, di conseguenza, il CET1 *ratio fully loaded* di Gruppo), da utilizzarsi ai fini della predetta valutazione, potrebbe risultare profondamente influenzata, alla Data di Riferimento, da fattori di varia natura.

Tra questi, a titolo esemplificativo, si segnalano:

- i rischi di mercato nonché l'andamento della situazione economica generale e della dinamica dei mercati finanziari, nonché della peculiare situazione del sistema bancario italiano, con i conseguenti impatti sull'andamento della gestione, nonché le previsioni più aggiornate sulla relativa evoluzione;
- l'adozione di misure e/o politiche in materia, *inter alia*, di sicurezza e solidità del sistema bancario europeo;
- il *focus* posto dal mercato e dalla stessa Autorità di Vigilanza sul comparto dei crediti deteriorati, che determina per le banche vigilate l'opportunità di interventi di riduzione degli *stock*, di incrementi dei livelli di copertura e di allineamento degli indicatori di rischio a *benchmark* di riferimento;
- l'introduzione di già individuabili modifiche regolamentari, tali da richiedere un maggior assorbimento di capitale, tra cui si annoverano le nuove disposizioni in tema di contabilizzazione degli strumenti finanziari (in base al nuovo principio contabile internazionale IFRS9), la possibile nuova ponderazione dei titoli di stato ai fini di calcolo degli RWA, l'applicazione di un nuovo indicatore MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*) in base a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2014/59/EU del 15 maggio 2014 (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*); e

- eventuali impatti patrimoniali, direttamente o indirettamente, derivanti dalla o comunque connessi alla Trasformazione.

\* \* \*

Sulla base del criterio sopra definito, il Consiglio di Amministrazione, assumerà, dunque, le competenti determinazioni circa l'eventuale ammontare da destinare al rimborso delle azioni residue, potendo prevedere anche:

- la limitazione del rimborso (con ripartizione proporzionale tra gli Azionisti recedenti dell'ammontare disponibile e scioglimento dal vincolo di indisponibilità delle azioni in eccesso); oppure
- l'esclusione della stessa possibilità di rimborso (con liberazione delle residue Azioni oggetto di Recesso dal relativo vincolo di indisponibilità).

Pertanto le azioni per le quali non sarà possibile soddisfare il diritto di rimborso torneranno nella immediata disponibilità del relativo titolare.

Nel caso in cui si dovesse procedere al rimborso, anche se eventualmente in parte limitato, delle Azioni oggetto di Recesso, resta ferma la necessaria autorizzazione della Autorità di Vigilanza per la riduzione dei fondi propri della Banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 del regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) e dal regolamento delegato n. 241/2014.

BPER Banca provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di leggi e regolamentari applicabili.

Il presente comunicato verrà pubblicato anche sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "QN Quotidiano Nazionale".

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

*Contatti:*

---

**Investor Relations**

Gilberto Borghi  
Tel. (+39)059/202 2194  
[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

**Segreteria Generale**

Emanuele Vasirani  
Tel. (+39)059/202 2220  
[emanuele.vasirani@bper.it](mailto:emanuele.vasirani@bper.it)

**Relazioni Esterne**

Eugenio Tangerini  
Tel. (+39)059/202 1330  
[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) - [www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it)

---